

Domande frequenti

FAQ

DOMANDA - Devo adottare una nuova delibera anche se non è mutata la situazione di non metanizzazione del territorio comunale?

RISPOSTA - No, se la situazione di non metanizzazione è invariata resta in vigore la delibera precedentemente predisposta e non occorre effettuare alcun adempimento ulteriore.

DOMANDA – Se sono titolare di un’azienda agricola che insiste in una zona riconosciuta come “non metanizzata” e che già usufruisce dell’agevolazione prevista dal punto 5 della Tabella A del decreto legislativo 504/1995 (Testo Unico delle Accise), posso usufruire anche del beneficio della riduzione del costo del gasolio e gpl per il riscaldamento?

RISPOSTA – No, perché l’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998, non è cumulabile con nessun’altra agevolazione in materia di accisa.

DOMANDA – Possono usufruire del beneficio anche gli immobili, gli edifici, i fabbricati ecc, che si trovano in strade o vie non servite dalla rete di distribuzione del gas naturale anche se collocati all’interno del centro abitato ove risiede la casa comunale?

RISPOSTA – No, perché se il centro abitato, ove risiede la casa comunale, è servito dalla rete del gas naturale, anche eventuali strade o vie non metanizzate dove insistono immobili, edifici, fabbricati ecc., sono comunque da ritenersi come zone metanizzate.

DOMANDA – E’ possibile che la Delibera del Consiglio Comunale riconosca, quali zone non metanizzate, immobili, edifici, fabbricati ecc, che si trovano collocati in strade o vie non servite dalla rete di distribuzione del gas naturale, ai fini della spettanza del beneficio previsto dall’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998, ovvero è sempre necessaria la preventiva individuazione di una o più aree non metanizzate?

RISPOSTA – La mera indicazione stradale, o l’individuazione di numeri civici su cui si trovano collocati gli immobili, gli edifici, e i fabbricati non collegati o collegabili alla rete del metano, non è di per se sufficiente, in quanto la legge prevede che il beneficio è applicabile nelle “frazioni”, “porzioni edificate” ovvero “aree su cui insistono case sparse”, non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E. Secondo la legge, in particolare, la delibera del Consiglio Comunale deve individuare tali “aree” non metanizzate del territorio comunale e non “edifici” non allacciati o non allacciabili alla rete del gas metano.

Anche nel caso in cui tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato ove insiste la sede comunale sia da considerare, per semplicità, come un’unica frazione fittizia, devono essere comunque preventivamente individuate, all’interno della medesima frazione, una o più aree non metanizzate, le cui estensioni ed i cui confini devono essere riportati nella planimetria allegata alla delibera consiliare; nulla osta evidentemente che l’Amministrazione comunale indichi a latere, attraverso l’elencazione dei relativi indirizzi, gli immobili, gli edifici e i fabbricati che, ricadendo nelle aree precedentemente individuate, hanno diritto all’agevolazione.

DOMANDA – La delibera che viene approvata dal Consiglio comunale deve essere tempestivamente inviata al Ministero dell’economia e delle finanze per gli adempimenti di competenza?

RISPOSTA – Sì, in quanto l’individuazione delle frazioni non metanizzate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, oggetto della delibera, costituisce il presupposto della corretta fruizione del beneficio.

DOMANDA – La definizione di centro abitato contenuta del DPR 16/12/1992 n. 495, rileva anche ai fini del beneficio della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gpl utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche?

RISPOSTA – Certamente, in quanto non sarebbe possibile individuare un zona perimetrale per le finalità della legge 448/98 con caratteristiche diverse rispetto a quelle stabilite dal codice della strada.

DOMANDA - Posso ritenere come non metanizzata una zona/area per la quale, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio?

RISPOSTA – Sì, perché tale circostanza può essere ricondotta alle fattispecie di applicazione dell'agevolazione in parola, sempre che si tratti di zone non metanizzate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

DOMANDA – Ai fini dell'individuazione della zona non metanizzata, esiste una distanza minima tra la rete di distribuzione del gas e l'utilizzatore finale?

RISPOSTA – No. Spetta al Comune la fissazione di una distanza minima dalla rete di distribuzione del gas, che deve essere comunque ragionevole tenuto conto anche della conformazione morfologica del territorio.

DOMANDA – Se il centro abitato di un Comune parzialmente metanizzato ricade in fascia D mentre le frazioni o parti del territorio non metanizzato insistono in fascia E, possono queste ultime usufruire dell'agevolazione?

RISPOSTA – No, in quanto rileva la fascia di appartenenza del centro abitato, infatti la riduzione di costo stabilita dall'articolo 8 della legge 448/1998, deve essere limitata alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

DOMANDA – Sono altresì valide le delibere adottate dalla Giunta Comunale?

RISPOSTA – No, in quanto la legge stabilisce espressamente che le delibere devono essere adottate esclusivamente dal Consiglio comunale. Qualora ciò accada, per avere efficacia occorre che sia ratificata dall'organo consiliare.

DOMANDA – Se un Comune non metanizzato ricadente in zona climatica di fascia E compreso nell'elenco della tabella A allegata al DPR 412/1993, diventa parzialmente metanizzato, può continuare a beneficiare dell'agevolazione della riduzione del costo del gasolio e gpl da riscaldamento?

RISPOSTA – Sì, purché nella delibera vengano individuate esclusivamente le aree o frazioni non metanizzate che si trovano al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

DOMANDA – Vi sono delle modalità particolari di individuazione delle zone non metanizzate che devono figurare all'interno delle planimetrie o degli elaborati grafici da inviare unitamente alla delibera?

RISPOSTA – Va bene qualsiasi elaborato grafico, purché si evinca chiaramente e con immediatezza di fruizione la delimitazione delle zone o frazioni non metanizzate esterne al centro abitato.

DOMANDA – Un comune istituito a seguito della fusione di due comuni, entrambi appartenenti alla fascia climatica E ma uno completamente non metanizzato (quindi compreso nell'elenco di cui al DM 9.3.1999) e l'altro parzialmente metanizzato, come deve applicare la normativa relativa al beneficio in parola?

RISPOSTA - Bisogna tener conto della nuova configurazione del territorio del Comune che ha determinato un unico territorio comunale parzialmente metanizzato al quale va applicata la normativa; il beneficio, pertanto, sarà applicabile nelle frazioni non metanizzate del territorio comunale individuate annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale.